

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Piazza Marconi, 1 - cap 40010 - Provincia di Bologna
C.F. 80014630372 - P.IVA 00702211202
Tel. 051/6822511 - Fax 051/829182

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
CON AUTOVETTURA**

- Approvato con delibera n. 7/CC del 29.1.1998
- Controllato dal CO.RE.CO. in Seduta del 25.3.1998 Prot. n.98/905 - 98/2768:-
ANNULLATO per illegittimità il 4° COMMA DELL'ART. 10 del regolamento approvato
con deliberazione n. 7 /CC del 29.1.98 e n. 25/CC del 16.3.98.
- Pubblicato dal 31.2.1998 al 18.2.1998
- Ripubblicato dal 28.4.1998 al 13.5.1998

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Servizi complementari e integrativi

CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 - Cumulo dei titoli
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.

- Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.
- Art. 9 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV -COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Composizione e nomina
- Art. 12 - Modalità di funzionamento
- Art. 13 - Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V -CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

- Art. 14 - Determinazione degli organici

CAPO VI- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15- Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 16 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 - Presentazione delle domande
- Art. 18 - Commissione di concorso
- Art. 19 - Titoli di preferenza
- Art. 20 - Materie d'esame
- Art. 21 - Validità della graduatoria
- Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 23 - Validità delle autorizzazioni

Art. 24 - Inizio del servizio

CAPO VII- MODALITA'PER ILTRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 27 - Inizio del Servizio

Art. 28 - Collaborazione familiare

CAPO VIII-OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 29 - Obblighi dei conducenti

Art. 30 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

Art. 31 - Diritti dei conducenti N.C.C.

Art. 32 - Divieti per i conducenti N.C.C.

Art. 33 - Divieti specifici per l' esercente il servizio N.C.C.

CAPO IX -CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art. 34 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

Art. 36 - Controllo dei veicoli

Art. 37 - Avaria del veicolo

Art. 38 - Veicoli di scorta

Art. 39 - Radio telefono

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 40 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Art. 41 - Trasporto Disabili

Art. 42 - Tariffe

Art. 43 - Ferie, assenze, aspettative, distacchi

Art. 44 - Vigilanza

CAPO XI -ILLECITI E SANZIONI

Art. 45 - Sanzioni

Art. 46 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 47 - Diffida

Art. 48 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 49 - Sospensione cautelare dal servizio

Art. 50 - Decadenza della autorizzazione

CAPO XII-DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Organico

Art. 52 - Norma di rinvio

Art. 53 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. - Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura (nel seguito "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

Art. 2 - Definizione del servizio

1. - Il servizio di N.C.C. è definito in via generale dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 3 - Servizi complementari e integrativi

1. - La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art. 2, può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture N.C.C. in luogo degli autobus di linea.

2. - In tali casi il Comune provvede - previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee - a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle autorizzazioni di N.C.C. ovvero con gli organismi di cui all'art.7 della legge 21/1992, per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario del Comune medesimo.

3. - E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art. 50, comma 2.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. - L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della legge 21/1992.

2. - Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli articoli 8 - 9 - 10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente regolamento.

Art. 5 - Cumulo dei titoli

1. - I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992.

2. - Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di numero due autorizzazioni rilasciate dal Comune di Sala Bolognese.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. - I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall' articolo 7 della legge 21/1992.

2. - E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

3. - Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
- b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera e);
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 21/1992.

In sostituzione della suddetta documentazione potrà essere prodotta idonea autocertificazione a firma del titolare della autorizzazione.

4. - L'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta (30) giorni. apposto nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della legge 21/1992.

5. - Nella autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

1. - I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati esteri ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2.- Per il servizio N.C.C, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione.

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1.- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 1;
- d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.9, comma 1, lettera f);

- e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;
- f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti nell'ambito del Comune;
- h) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 2;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

2.- Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio Comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3.- L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, della legge 21/1992.

4.- In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione di cui all'art. 9.

5. - La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 9 - Impedimenti soggettivi

1.- Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

2. - Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10 - Funzioni

1.- Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva, nominata con le modalità di cui all'art.11.

2.- La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe;

3.- Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole per tacito assenso (comma così modificato con deliberazione n. 25/CC/98).

COMMA 4: ANNULLATO DAL CORECO IN SEDUTA DEL 25.3.1998 AL PROT. N. 98/905 - 98/2768

4. - Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

Art. 11 - Composizione e nomina

1.- La Commissione consultiva è costituita con atto del Sindaco ed è composta da tre (3) membri, di cui:

- a) uno designato dal Sindaco con funzioni di Presidente.
- b) uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
- c) uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito provinciale.

2.- Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera ,b),c), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

3.- Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

4.- Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Sala Bolognese di qualifica non inferiore alla VI.

Art. 12 - Modalità di funzionamento

1.- Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.

2.- La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno.

Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.

3.- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso almeno il Presidente o un suo delegato.

4.- In caso di sua assenza temporanea, il Presidente può nominare un proprio sostituto.

5.- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

6.- Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 13 - Durata in carica e sostituzione dei membri

1.- La Commissione consultiva resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

2.- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

Art.14 - Determinazione degli organici

1.- Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, è stabilito dal Consiglio comunale nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dalla Provincia di Bologna.

2.- Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente regolamento.

CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. - L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.

2. - Qualora si verificchi , per qualsiasi motivo , una vacanza negli organici dei servizi si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. - L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

Art .16 - Contenuti del bando di concorso

1. - Il bando di pubblico concorso, che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
- e) le materie di esame;
- f) la valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17 - Presentazione della domanda

1. - La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della legge 15/1968. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita.

2. - La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), h).

Art. 18 - Commissione di concorso

1. - Per l'espletamento del concorso di cui all'art.15, la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. - La Commissione è composta dal Responsabile del Settore competente o altra figura con competenze equivalenti, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. - Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

4. - L'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5. - La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.

6. - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.

7.- L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

8. - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

9. - La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 19 - Titoli di preferenza

1. - A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
 - a) aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/1992;
 - b) la residenza nel Comune.
2. - A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla maggiore età.

Art. 20 - Materie d'esame

- 1.- L'esame è costituito da una prova scritta che verterà sulle materie sottoelencate:
 - a) la conoscenza del regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
 - b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale;
 - c) la conoscenza delle vie e dei luoghi principali della Provincia di Bologna.
2. - Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 21 - Validità della graduatoria

1. - La graduatoria ha validità di tre (3) anni dalla data di approvazione.
2. - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni

1. - Il responsabile del procedimento, entro venti (20) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta (90) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.8, comma 1, lettera e), f), i) e comma 2.
2. - Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 23 - Validità delle autorizzazioni

1. - Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. - Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3. - L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro trenta (30) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4. - Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 24 - Inizio del servizio

1. - Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. - Detto termine può essere prorogato di altri quattro (4) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. - L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

2. - Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21/1992, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. - L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro cinque (5) giorni, essere consegnato all'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un (1) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione di NCC non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (comma così modificato con deliberazione n. 25/CC/98)

Art. 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. - In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferite ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.

2. - Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale il decesso entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell' autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968;

Oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

Oppure:

3. - Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due (2) anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21 anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comunque, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 21° anno di età.

4. - Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. - Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

6. - In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 27 - Inizio del Servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro mesi quattro dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, salvo i casi previsti dal precedente articolo.

Art. 28 - Collaborazione familiare

1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/1992;

b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), b), c).

2. - L'ufficio Comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nell'autorizzazione.

3. - Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.

4. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

6. - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 29 - Obblighi dei conducenti

1.- I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall'Amministrazione comunale;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso l'autorizzazione comunale.
Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre (3) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune;
- l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m) comunicare, all'ufficio Comunale, il cambio di residenza entro il termine di trenta (30) giorni.
- n) comunicare, all'ufficio Comunale, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

Art. 30 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1.- Oltre agli obblighi di cui all'art. 29, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) comunicare entro quindici (15) giorni, all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 31 - Diritti dei conducenti N.C.C.

1. - I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art.29, comma 1 lettera l);
- d) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare";

Art. 32 - Divieti per i conducenti N.C.C.

1. - E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di :

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione d.p.r. n.495 del 16 dicembre 1992;
- h) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.;
- n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 33 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. - E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a quindici (15) minuti.

2. - Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le ventiquattro (24) ore successive all'accertamento.

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI N.C.C.

Art.34 - Caratteristiche dei veicoli

1. - Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;

- c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. - L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta (30) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. - Oltre le caratteristiche di cui all'art.34, l'autoveicolo N.C.C. deve:

- a) essere di colore bleu o nero;
Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammesso, altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune;
- b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione; ;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 36 - Controllo dei veicoli

1. - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 34 e 35. L'Ufficio Comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale di un'officina di fiducia.

2. - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 56, comma 1.

3. - I titolari di autorizzazione di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune competente.

4. - L'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 37 - Avaria del veicolo

1. - Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 38 - Veicoli di scorta

1. - Nell'ambito organizzativo di servizi di N.C.C., il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. - Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
- 3.- Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
- 4.- Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità, anche tramite noleggio, agli organismi economici di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti.
5. - Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a autorizzazione non cedibile a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio del Comune.
6. - Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, può, previa autorizzazione del Comune, sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.

Art. 39 - Radio telefono

1. - Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono
- 2.- Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.40 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. - Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. - Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/1992.

Art. 41 - Trasporto disabili

1. - Ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 21/1992, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2. - E' consentito, nell'ambito delle licenze per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici N.C.C, il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. - I titolari di autorizzazione NCC possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

4. - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n°384.

Art. 42 - Tariffe

1.- Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale da parte del Comune, in riferimento all' andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonchè sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni sindacali di categoria . L' esito della verifica è sottoposta alla Commissione consultiva di cui all' art. 11 per il prescritto parere.

2. - Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte, all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

3.- I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 43 - Ferie , assenze, aspettativa, distacchi.

1. - Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai quindici (15) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno quindici (15) giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.

2. - Ogni cinque (5) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici (12) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

3. - Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione dell' autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 44 - Vigilanza

1. - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio di N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 45 - Sanzioni

1. - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. - Nel caso in cui la violazioni alle norme del presente regolamento, avvenga su segnalazione ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura.

a) contestazione all'interessato degli addebiti, mediante notifica, entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione;

b) l'interessato, entro 20 giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento.

c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto, le conseguenti determinazioni:

- applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;

- l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

d) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art.46 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. - Per le violazioni al presente regolamento, escluso i casi di cui all'art.49, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal combinato disposto dagli articoli 10 della legge 689/81 e dall'articolo 106 del R.D. 3 marzo 1934 n.383, (sanzioni amministrative pecuniarie da L. 4.000 a L.1.000.000).

2. - Il trasgressore è ammesso a pagare all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la somma fissa è da determinarsi in via generale, per ciascuna specie di infrazione, con deliberazione della Giunta del Comune.

3. - Entro il termine di trenta (30) giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

4. - Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della

violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 47 - Diffida

1. - Il titolare della dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 48 - Sospensione della autorizzazione

1.- L'autorizzazione é sospesa dal Sindaco per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- c) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un'altro operatore del servizio;
- d) violazione dell'art. 32, lettera c);
- e) violazione dell'art. 32, lettera h), qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- f) violazione dell'art. 47, comma 1.

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare della autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2. - L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 48, nell'arco di due anni.

3. - A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art. 49 - Sospensione cautelare dal servizio

1. - Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

Art. 50 - Decadenza dell'autorizzazione

1. - Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b) Per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 49;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 36, comma 2;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2. - La decadenza viene comunicata all' Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Organico

1. -L'organico del servizio di noleggio con conducente con autovetture è di n. 4 (quattro) autorizzazioni (comma così modificato con deliberazione n. 25/CC/98).

Art. 52 - Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. - Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera a) e b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;

b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

Art.53 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. - Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga il regolamento comunale per il servizio di NCC mediante autovettura, approvato con Deliberazione del CC n. 185 del 20.10.1987 e successive modificazioni ed integrazioni, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni.

2. - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.